



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 in data 31-05-2022

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2022 AI FINI DELLA TARI 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio, e alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO PRESIDENTE	X	
2	BARBUCCI DANIELE CONSIGLIERE	X	
3	BROGI CLARISSA CONSIGLIERE	X	
4	VENTURI MARCO CONSIGLIERE	X	
5	SANDRELLI MATTEO CONSIGLIERE		X
6	BALESTRERI MARTINO CONSIGLIERE	X	
7	LONGO MASSIMO CONSIGLIERE	X	
8	BALDANZI LORENZO CONSIGLIERE	X	
9	SANTINELLI DONATELLA CONSIGLIERE		X
10	TALLURI GIONA CONSIGLIERE	X	
11	BUCCI VINCENZO CONSIGLIERE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra dettagliatamente l'argomento.

Il consigliere Bucci fa presente che il servizio di raccolta a volte è carente e che non risponde alle richieste. Il Sindaco informa che l'ATO sta studiando l'ipotesi di individuare una tipologia di cassonetti uguale per tutti i comuni.

Il cons. Venturi spiega che occorre anche una educazione all'uso dei cassonetti inserendo solo cartone e plastiche appiattite

Il Sindaco concorda sulla necessità di migliorare la cultura della raccolta differenziata.

Il Cons. Bucci ribadisce che occorre effettivamente sensibilizzare i cittadini su questo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMO DELLA NORMATIVA TARI E ARERA

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**”;*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'**“autorità competente”** all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'**“Ente Territorialmente Competente”**;

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della

Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui *“L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le *“pertinenti determinazioni”* in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

LE PARTI DEL PEF NEI COMUNI DI ATO TOSCANA SUD, I RISPETTIVI GESTORI E VALIDATORI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29.1 dell'MTR-2 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte dei PEF comunali, come di seguito specificato:

- per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero;
- per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:

- per ciascuno dei tre Gestori è stata acquisita dall'Autorità la Parte di PEF di rispettiva competenza per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito;
- in particolare il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune dell'Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF complessivo d'Ambito, in applicazione della nuova Metodologia approvata dall'Autorità di Ambito con la Deliberazione di Ambito n.7/22;

VISTO l'art. 28 dell'MTR-2 secondo il quale:

- *“Il PEF nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a. *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b. *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2022, la Validazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 28 dell'MTR è stata condotta dall'Autorità di Ambito secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 così come segue:

- la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (RTI Utiliteam CO SRL e Agknserca SNC), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con DDG n. 258 del 03.12.2021;
- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2022-2025) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Paragon Business Advisors SRL), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con Determina n. 248 del 11.11.2021;
- la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione del PEF Grezzo SEI Toscana, per effetto dell'integrazione del servizio ad esso affidato con la citata DDG 248/2021 disposta con la successiva Determina n. 68 del 3.5.2022;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2022 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare ODG n. 6/22;

IL CORRISPETTIVO COMUNALE DI SEI TOSCANA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2022

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente delibera "PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)";

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 12/22 con la quale è stato accertato che:

- il totale dei costi del PEF 2022 Validato di SEI Toscana ammonta a € 133.743.323 di cui:
 - € 132.029.479 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n.26/21 (vd voce A del prospetto Allegato 1);
 - € 1.713.844 di costi per i servizi COVID 19;
- il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 8.468.524 (vd voce B del prospetto Allegato 1);

VISTE

1. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 09.12.2021 con la quale è stata condivisa la nuova Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l'Autorità;
2. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.11 del 20.4.2022 con la quale:
 - a) è stata approvata la modalità di applicazione della nuova Metodologia di ripartizione comunale del totale costi del PEF d'Ambito di cui alla DA n. 26/2021 per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 del PEF quadriennale 2022-2025 la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (C) del prospetto Allegato 1;
 - b) è stato stabilito di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di "Ricavi della vendita delle materie prime seconde" e "Ricavi da contributi CONAI" prodotti dalla contabilità analitica del gestore la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (D) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana 2022 a carico del Comune ammontano all'importo indicato alla voce (E) del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano all'importo indicato alla voce F del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta

per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, il PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2022 (quale quota comunale del PEF d'ambito SEI Toscana 2022, ante impianti e post sharing Ricavi e Proventi) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO l'eventuale importo dei costi per i servizi Covid-19 da imputare nel PEF, eccedente la quota che le Amministrazioni Comunali hanno indicato di voler coprire con il Fondone, così come riportato alla voce (L) del Prospetto Allegato 1;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 10 del 20.04.2022, con la quale il Corrispettivo comunale Impianti 2022 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell'importo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1, in continuità con le Convenzioni vigenti;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana 2022, comprensiva del Corrispettivo comunale impianti 2022 e dei costi per i servizi Covid-19 non coperti da Fondone, nell'importo complessivo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 2019, è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nel PEF 2022:

- del Conguaglio 2018, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26/20;
- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (P) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9/21;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2022 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (Q) del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana 2021 pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (R) con variazione percentuale indicata al punto (S) del prospetto Allegato 1;

DATI DEL PEF 2022 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2022 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Rendiconto Consuntivo 2020 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - o Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - o Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
 - b) Contributi per i progetti oggetto dei cofinanziamenti regionali di cui alla LR 97/20;
 - c) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art. 1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21;

DATO ATTO che il COMUNE ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2022, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

COMPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE 2022, VERIFICA DEI LIMITI (EVENTUALE) E RIMODULAZIONE DELL'ECCEDEXENZA

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2022 (ante detrazioni)";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l'applicazione della TARI 2021 nella stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in n.3 annualità nei PEF 2021, 2022 e 2023;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore del PEF comunale 2022 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (F) € 530.332,00 del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale di competenza di SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo impianti 2022 e della quota di Conguaglio 2018, 2019 e 2020, IVA inclusa, di cui alla riga (D) € 426.731,00;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla riga (E) € 103.600,00;

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QL_a) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PG_a) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 12 del 20.04.2022 che determina per ciascun Comune il valore per l'annualità 2022 del Limite percentuale di crescita (첩뵡) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF comunale ai sensi della normativa ARERA;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito ODG n.5 del 17.05.2022 che riporta per ogni singolo Comune gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali rispetto ai Limiti di Crescita approvati con la Delibera di Assemblea n. 12/2022;

RILEVATO che:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (L) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n.12/2022 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali riportato alla riga (I) ;
- il valore del PEF comunale 2022 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF comunale 2021 (voce G) € 551.443,00 è riportato alla riga (M) € 577.913,00;

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2022 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è inferiore al valore del PEF comunale 2022 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (M) senza pertanto alcuna eccedenza

DETRAZIONI DAL PEF 2022

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 4 alla presente delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

- le detrazioni di diretta competenza comunale;
- le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE

- a) la Delibera n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l'importo a favore di ciascuna Amministrazione comunale;
- b) la Delibera Odg n. 5 del 17.05.2022 che riporta le detrazioni di diretta competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione dei PEF 2022;
- c) la Delibera n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente "Quota importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021" che, per i Comuni interessati viene portato in abbattimento delle detrazioni delle annualità successive come stabilito nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;

DATO ATTO che

- a) l'importo delle Detrazioni totali è riportato alla riga (E) € 695,00 del prospetto Allegato 4 quale somma:
 - delle detrazioni da finanziamenti regionali riportate alla riga (C) € 226,00, già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" di cui alla riga (B);
 - detrazioni di diretta competenza comunale riportate alla riga (D) € 469,00;
- b) l'importo della decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 4;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 DEL COMUNE

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario per l'esercizio 2022, come messo a disposizione dell'Autorità di Ambito,

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2022 (comprensivo dei conguagli 2018, 2019 e 2020) è pari all'importo risultante alla riga (68) € 530.332,00, così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (66) € 415.360,00;
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (67) € 114.972,00;
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2022 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (69) della componente fissa di cui alla riga (70)
- il finale del PEF 2022 post detrazioni ("PEF 2022 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (73) PARI AD € 529.636,00, così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (71) € 414.665,00;
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (72) € 114.972,00;

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3169 del 18.05.2022 (ns. prot. 3192 del 19.05.2022) con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n. 6 del 17.05.2022, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2022 del Comune e riportato nell'Allegato 5;
- precisato che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà determinato dall'Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'allegato 5 38,15%, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47) 36,44%;

VISTA la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Con n.9 consiglieri presenti, n.9 voti favorevoli, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale 2022 ante detrazioni (pari ad € 530.332,00), la verifica dei limiti e l'eventuale rimodulazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2022 del Comune;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che

espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 del Comune, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;

- 8) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea Odg n. 06 del 17.05.2022, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2022 del Comune che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2022 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2022 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 9) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 10) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;
- 11) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 12) di confermare per l'anno 2022 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 53,60% per le utenze domestiche e 46,40% per le utenze non domestiche;
- 13) di confermare per l'anno 2022 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;
- 14) di confermare per l'anno 2022 le tariffe vigenti, necessarie per la copertura totale dei costi e da distribuire secondo i coefficienti sopra elencati.

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati

- Allegato 1: "PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)
- Allegato 2: "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale"
- Allegato 3: "PEF Comunali 2022 (ante detrazioni)"
- Allegato 4: "Detrazioni"
- Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PIER PAOLO MUGNAINI

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Il Consigliere
DANIELE BARBUCCI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 in data 31-05-2022

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2022 AI FINI DELLA TARI 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio, e alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO PRESIDENTE	X	
2	BARBUCCI DANIELE CONSIGLIERE	X	
3	BROGI CLARISSA CONSIGLIERE	X	
4	VENTURI MARCO CONSIGLIERE	X	
5	SANDRELLI MATTEO CONSIGLIERE		X
6	BALESTRERI MARTINO CONSIGLIERE	X	
7	LONGO MASSIMO CONSIGLIERE	X	
8	BALDANZI LORENZO CONSIGLIERE	X	
9	SANTINELLI DONATELLA CONSIGLIERE		X
10	TALLURI GIONA CONSIGLIERE	X	
11	BUCCI VINCENZO CONSIGLIERE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra dettagliatamente l'argomento.

Il consigliere Bucci fa presente che il servizio di raccolta a volte è carente e che non risponde alle richieste. Il Sindaco informa che l'ATO sta studiando l'ipotesi di individuare una tipologia di cassonetti uguale per tutti i comuni.

Il cons. Venturi spiega che occorre anche una educazione all'uso dei cassonetti inserendo solo cartone e plastiche appiattite

Il Sindaco concorda sulla necessità di migliorare la cultura della raccolta differenziata.

Il Cons. Bucci ribadisce che occorre effettivamente sensibilizzare i cittadini su questo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMO DELLA NORMATIVA TARI E ARERA

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**";*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"**Ente Territorialmente Competente**";

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 363/21 sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della

Delibera dell'Assemblea n.9/2020 secondo cui *“L’Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le *“pertinenti determinazioni”* in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

LE PARTI DEL PEF NEI COMUNI DI ATO TOSCANA SUD, I RISPETTIVI GESTORI E VALIDATORI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29.1 dell'MTR-2 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte dei PEF comunali, come di seguito specificato:

- per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero;
- per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:

- per ciascuno dei tre Gestori è stata acquisita dall'Autorità la Parte di PEF di rispettiva competenza per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito;
- in particolare il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune dell'Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF complessivo d'Ambito, in applicazione della nuova Metodologia approvata dall'Autorità di Ambito con la Deliberazione di Ambito n.7/22;

VISTO l'art. 28 dell'MTR-2 secondo il quale:

- *“Il PEF nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1., il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a. *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b. *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*;

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2022, la Validazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 28 dell'MTR è stata condotta dall'Autorità di Ambito secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 così come segue:

- la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (RTI Utiliteam CO SRL e Agknserca SNC), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con DDG n. 258 del 03.12.2021;
- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2022-2025) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Paragon Business Advisors SRL), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, aggiudicata con Determina n. 248 del 11.11.2021;
- la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione del PEF Grezzo SEI Toscana, per effetto dell'integrazione del servizio ad esso affidato con la citata DDG 248/2021 disposta con la successiva Determina n. 68 del 3.5.2022;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2022 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare ODG n. 6/22;

IL CORRISPETTIVO COMUNALE DI SEI TOSCANA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2022

VISTO il prospetto allegato 1 alla presente delibera "PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)";

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 12/22 con la quale è stato accertato che:

- il totale dei costi del PEF 2022 Validato di SEI Toscana ammonta a € 133.743.323 di cui:
 - € 132.029.479 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n.26/21 (vd voce A del prospetto Allegato 1);
 - € 1.713.844 di costi per i servizi COVID 19;
- il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 8.468.524 (vd voce B del prospetto Allegato 1);

VISTE

1. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26 del 09.12.2021 con la quale è stata condivisa la nuova Metodologia di ripartizione tra i singoli Comuni del valore totale dei costi del PEF di Ambito SEI Toscana, basata sui dati relativi ai servizi prestati nei singoli Comuni rilevati dalla contabilità gestionale del Gestore, da esso forniti ad esito di un percorso condiviso con l'Autorità;
2. la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.11 del 20.4.2022 con la quale:
 - a) è stata approvata la modalità di applicazione della nuova Metodologia di ripartizione comunale del totale costi del PEF d'Ambito di cui alla DA n. 26/2021 per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 del PEF quadriennale 2022-2025 la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (C) del prospetto Allegato 1;
 - b) è stato stabilito di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di "Ricavi della vendita delle materie prime seconde" e "Ricavi da contributi CONAI" prodotti dalla contabilità analitica del gestore la cui incidenza percentuale per il Comune è esplicitata alla voce (D) del prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana 2022 a carico del Comune ammontano all'importo indicato alla voce (E) del prospetto Allegato 1;
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano all'importo indicato alla voce F del prospetto Allegato 1), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta

per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1;

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, il PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2022 (quale quota comunale del PEF d'ambito SEI Toscana 2022, ante impianti e post sharing Ricavi e Proventi) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del Prospetto Allegato 1;

RILEVATO l'eventuale importo dei costi per i servizi Covid-19 da imputare nel PEF, eccedente la quota che le Amministrazioni Comunali hanno indicato di voler coprire con il Fondone, così come riportato alla voce (L) del Prospetto Allegato 1;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 10 del 20.04.2022, con la quale il Corrispettivo comunale Impianti 2022 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell'importo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1, in continuità con le Convenzioni vigenti;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana 2022, comprensiva del Corrispettivo comunale impianti 2022 e dei costi per i servizi Covid-19 non coperti da Fondone, nell'importo complessivo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 2019, è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nel PEF 2022:

- del Conguaglio 2018, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26/20;
- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (P) del prospetto Allegato 1, ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9/21;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2022 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (Q) del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana 2021 pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (R) con variazione percentuale indicata al punto (S) del prospetto Allegato 1;

DATI DEL PEF 2022 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2022 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Rendiconto Consuntivo 2020 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - o Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - o Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
 - b) Contributi per i progetti oggetto dei cofinanziamenti regionali di cui alla LR 97/20;
 - c) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art. 1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21;

DATO ATTO che il COMUNE ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2022, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

COMPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE 2022, VERIFICA DEI LIMITI (EVENTUALE) E RIMODULAZIONE DELL'ECCEDENZIA

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2022 (ante detrazioni)";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l'applicazione della TARI 2021 nella stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in n.3 annualità nei PEF 2021, 2022 e 2023;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore del PEF comunale 2022 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (F) € 530.332,00 del predetto prospetto Allegato 3, quale somma di:

- Corrispettivo comunale di competenza di SEI Toscana 2022, comprensivo del Corrispettivo impianti 2022 e della quota di Conguaglio 2018, 2019 e 2020, IVA inclusa, di cui alla riga (D) € 426.731,00;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla riga (E) € 103.600,00;

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all'1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QL_a) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PG_a) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 12 del 20.04.2022 che determina per ciascun Comune il valore per l'annualità 2022 del Limite percentuale di crescita (첩뵘) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF comunale ai sensi della normativa ARERA;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito ODG n.5 del 17.05.2022 che riporta per ogni singolo Comune gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali rispetto ai Limiti di Crescita approvati con la Delibera di Assemblea n. 12/2022;

RILEVATO che:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (L) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n.12/2022 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali riportato alla riga (I) ;
- il valore del PEF comunale 2022 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF comunale 2021 (voce G) € 551.443,00 è riportato alla riga (M) € 577.913,00;

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2022 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è inferiore al valore del PEF comunale 2022 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (M) senza pertanto alcuna eccedenza

DETRAZIONI DAL PEF 2022

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 4 alla presente delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

- le detrazioni di diretta competenza comunale;
- le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE

- a) la Delibera n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l'importo a favore di ciascuna Amministrazione comunale;
- b) la Delibera Odg n. 5 del 17.05.2022 che riporta le detrazioni di diretta competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione dei PEF 2022;
- c) la Delibera n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente "Quota importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021" che, per i Comuni interessati viene portato in abbattimento delle detrazioni delle annualità successive come stabilito nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;

DATO ATTO che

- a) l'importo delle Detrazioni totali è riportato alla riga (E) € 695,00 del prospetto Allegato 4 quale somma:
 - delle detrazioni da finanziamenti regionali riportate alla riga (C) € 226,00, già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" di cui alla riga (B);
 - detrazioni di diretta competenza comunale riportate alla riga (D) € 469,00;
- b) l'importo della decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 4;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 DEL COMUNE

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario per l'esercizio 2022, come messo a disposizione dell'Autorità di Ambito,

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2022 (comprensivo dei conguagli 2018, 2019 e 2020) è pari all'importo risultante alla riga (68) € 530.332,00, così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (66) € 415.360,00;
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (67) € 114.972,00;
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2022 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (69) della componente fissa di cui alla riga (70)
- il finale del PEF 2022 post detrazioni ("PEF 2022 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (73) PARI AD € 529.636,00, così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (71) € 414.665,00;
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (72) € 114.972,00;

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3169 del 18.05.2022 (ns. prot. 3192 del 19.05.2022) con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n. 6 del 17.05.2022, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2022 del Comune e riportato nell'Allegato 5;
- precisato che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà determinato dall'Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'allegato 5 38,15%, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47) 36,44%;

VISTA la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Con n.9 consiglieri presenti, n.9 voti favorevoli, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale 2022 ante detrazioni (pari ad € 530.332,00), la verifica dei limiti e l'eventuale rimodulazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2022 del Comune;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che

espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 del Comune, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;

- 8) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea Odg n. 06 del 17.05.2022, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2022 del Comune che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2022 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2022 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- 9) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- 10) di prendere atto dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 6;
- 11) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;
- 12) di confermare per l'anno 2022 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 53,60% per le utenze domestiche e 46,40% per le utenze non domestiche;
- 13) di confermare per l'anno 2022 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;
- 14) di confermare per l'anno 2022 le tariffe vigenti, necessarie per la copertura totale dei costi e da distribuire secondo i coefficienti sopra elencati.

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati

- Allegato 1: "PEF 2022 - Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2022 (ante limiti e ante IVA)
- Allegato 2: "PEF 2022 - Dati di diretta competenza comunale"
- Allegato 3: "PEF Comunali 2022 (ante detrazioni)"
- Allegato 4: "Detrazioni"
- Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2022, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21
- Allegato 6: Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal Gestore

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PIER PAOLO MUGNAINI

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Il Consigliere
DANIELE BARBUCCI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Categoria		Sottocategoria		Tipo utenza		
Validità		Tariffa fissa		Tariffa variabile		
Tariffario NORM - Da conversione XSystem						
A1 - Abitazione 1 componente		Unica	1,100000 E/mq	Domestica	Unica	52,210000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A2 - Abitazione 2 componenti		Unica	1,230000 E/mq	Domestica	Unica	93,990000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A2SC - Residenti 2 componente seconda casa		Unica	1,230000 E/mq	Domestica	Unica	93,990000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A3 - Abitazione 3 componenti		Unica	1,380000 E/mq	Domestica	Unica	120,090000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A3AFS - Residenti 3 componenti affitto saltuario		Unica	1,380000 E/mq	Domestica	Unica	120,090000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A4 - Abitazione 4 componenti		Unica	1,470000 E/mq	Domestica	Unica	156,640000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A5 - Abitazione 5 componenti		Unica	1,560000 E/mq	Domestica	Unica	187,970000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
A6 - Abitazione 6 componenti o superiori		Unica	1,620000 E/mq	Domestica	Unica	214,080000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						
C - USO ABITATIVO, CONVIVENZE		Unica	1,230000 E/mq	Domestica	Unica	93,990000 E/mq
01/01/2021 - 31/12/9999						

Gli importi sono espressi in euro

Tariffario NORM - Da conversione XSystem

Categoria Validità	Sottocategoria Tariffa fissa	Tipo utenza Tariffa variabile		
001 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	1,540000 E/mq	0,830000 E/mq
002 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	1,980000 E/mq	1,070000 E/mq
003 - Stabilimenti balneari		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	1,450000 E/mq	0,790000 E/mq
004 - Magazzini, Esposizioni, autosaloni		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	1,140000 E/mq	0,620000 E/mq
005 - Alberghi con ristorante		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	3,480000 E/mq	1,870000 E/mq
006 - Alberghi senza ristorante		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	2,960000 E/mq	1,610000 E/mq
007 - Case di cura e riposo		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	2,240000 E/mq	1,210000 E/mq
008 - Uffici, agenzie, studi professionali		Non domestica		
01/01/2021- 31/12/9999	Unica	Unica	2,540000 E/mq	1,370000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Comune di

Tarifario

Stampa del 03/12/2021 - 11:43

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 4 di 7

Categoria		Tariffario NORM - Da conversione XSystem		Tipo utenza	
Validità	Sottocategoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	4,480000 E/mq	Unica	2,410000 E/mq	
018 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari					
01/01/2021-31/12/9999	Unica	6,210000 E/mq	Unica	3,340000 E/mq	Non domestica
019 - Plurilicenze alimentari e/o miste					
01/01/2021-31/12/9999	Unica	2,640000 E/mq	Unica	1,420000 E/mq	Non domestica
020 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio					
01/01/2021-31/12/9999	Unica	7,680000 E/mq	Unica	4,140000 E/mq	Non domestica
021 - Discoteche, night club					
01/01/2021-31/12/9999	Unica	3,690000 E/mq	Unica	1,990000 E/mq	Non domestica
05A - Agriturismo					
01/01/2021-31/12/9999	Unica	2,330000 E/mq	Unica	1,260000 E/mq	Non domestica
A - LOC. AREE ATTIV.CULTURALI					
01/01/2014-31/12/9999	Unica	2,000000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	Non domestica
B - INGROSSO, DISTR. CARBURANTE					
01/01/2014-31/12/9999	Unica	2,500000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	Non domestica
D - ATT. TERZ. CIRC. SPORTIVI					
01/01/2014-31/12/9999	Unica	3,500000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	Non domestica

Gli importi sono espressi in euro

Kiberates Software s.r.l. - RPT001001.10

documento
 Copia Documento
 2022-80-42 del 2022/7633/Partenza N. N. Class. 2 - Allegato 2 DI ENUNCIATI

Protocollo Partenza N. N. Class. 2 - Allegato 2 DI ENUNCIATI

ATS Proc. in arrivo N.0004804 del 26-08-2022

Comune di

Tariffario

Stampa del 03/12/2021 - 11:43

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 5 di 7

Tariffario NORM - Da conversione XSystem

Categoria Validità	Sottocategoria Tariffa fissa	Tipo utenza Tariffa variabile
E - LOCALI USO PRODUZ.		
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	Non domestica <nessuna.>
		3,200000 E/mq
		0,000000 E/mq
F - PUBBL.ESER.,CIRCOLI PRIV.		
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	Non domestica <nessuna.>
		7,000000 E/mq
		0,000000 E/mq
G - ESER.ALBERG.,AGRITURISMO		
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	Non domestica <nessuna.>
		4,400000 E/mq
		0,000000 E/mq
H - RECUPERO DIF. FRA C E G		
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	Non domestica <nessuna.>
		1,400000 E/mq
		0,000000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

ATS Prot. in arrivo N.0004804 del 26-08-2022

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

VOCI DI RIDUZIONE/MAGGIORAZIONE

Codice	Descrizione	Tipo	Validità	% su quota	Valore fisso (imp)
03RE	RIDUZIONE DEL 10,00 % RIDUZ. RESID. ESTERO	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	10,00	0,000000 E/mq
04AG	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. AGRICOLTURA	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	20,00	0,000000 E/mq
05AS	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. ATTIV. STAG.	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	20,00	0,000000 E/mq
06SP	RIDUZIONE DEL 30,00 % RIDUZ. ART. 67 D.L.507/93	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	30,00	0,000000 E/mq
07DI	DIST. SUPERIORE A Km 2 RIDUZ. DIST. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	40,00	0,000000 E/mq
0880	RIDUZIONE DEL 80,00 % RIDUZ. ATTIV. PARTICOLARI	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	80,00	0,000000 E/mq
09IA	RIDUZIONE DEL 80,00 % RIDUZ. IMM. AREE ART.68 507/93	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	80,00	0,000000 E/mq
10CR	RIDUZIONE DEL 40,00 % RIDUZ. CASE RIPOSO	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	40,00	0,000000 E/mq
07D2	DIST. TRA 2 E 3 Km -70,00% RIDUZ. DIST. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2004 - 31/12/9999	70,00	0,000000 E/mq
07D3	DIST. > 3 Km -80,00% RIDUZ. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2004 - 31/12/9999	80,00	0,000000 E/mq
02ST	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. ABITAZ. STAG.	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	20,00	0,000000 E/mq
07SP	RIDUZIONE DEL 40,00 % RIDUZ. ART. 68 (MUSEI ETC)	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	40,00	0,000000 E/mq
01CO	COMPOSTER	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	0,000000 E/mq
12	ATT. COMM. PRODUZ. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	30,00	0,000000 E/mq
13	ALTRE RIDUZIONI 30%	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	30,00	0,000000 E/mq
AVVRE C	RIDUZIONE DEL 10,00 % ART.17 RGOLAMENTO	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	0,000000 E/mq
MAG10	Maggiorazione Tariffa Giornaliera	Maggiorazione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	0,000000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Comune di

Tariffario

Stampa del 03/12/2021 - 11:43

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 7 di 7

11CR	RIDUZIONE DEL 50%	Riduzione	01/01/2012 - 31/12/9999	50,00	Somma delle due	0,000000	E/mq
0COV21	RIDUZIONE COVID	Riduzione	01/01/2021 - 31/12/2021	19,00	Somma delle due	0,000000	E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Kibernetes Software s.r.l. - RPT001001.10

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
 Protocollo Partenza N. 4937/2022 del 24-08-2022
 Allegato 2 - Class. 4.3 - Copia Documento

ORIGINALE



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 in data 04-08-2022

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 AI FINI TARI E PEF PLURIENNALE ARERA 2022- 2025.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattro** del mese di **Agosto**, e alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	PRESIDENTE	X
2	BARBUCCI DANIELE	CONSIGLIERE	X
3	BROGI CLARISSA	CONSIGLIERE	X
4	VENTURI MARCO	CONSIGLIERE	X
5	SANDRELLI MATTEO	CONSIGLIERE	X
6	BALESTRERI MARTINO	CONSIGLIERE	X
7	LONGO MASSIMO	CONSIGLIERE	X
8	BALDANZI LORENZO	CONSIGLIERE	X
9	SANTINELLI DONATELLA	CONSIGLIERE	X
10	TALLURI GIONA	CONSIGLIERE	X
11	BUCCI VINCENZO	CONSIGLIERE	X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMI GENERALI

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**”;*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021

- all'art. 1.1 *“reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025”;*
- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, rendendo pertanto necessario il procedimento di determinazione del PEF pluriennale 2022-2025 elaborando, dopo aver predisposto il PEF 2022, anche il PEF anche del periodo 2023-2025 secondo quanto previsto dalla disciplina tariffaria introdotta dall'MTR-2;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2022 ai fini della TARI 2022, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 16 del 17.05.2022;

CONSIDERATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF dell'annualità 2023 rispetto a quella delle annualità 2024 e 2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA:

- il PEF 2023 avrà efficacia diretta sulla TARI 2023, salvo la complessa attivazione della procedura partecipata con il Gestore di cui all'art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, finalizzata a presentare ad ARERA una motivata istanza di revisione del PEF 2023 da utilizzare a fini TARI, ove si verificassero circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano;
- i PEF del secondo biennio (2024-2025) saranno invece sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;

RICORDATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 dal MTR-2 per il PEF dell'anno 2023 si farà riferimento ai costi basati sui dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021, mentre per i valori indicativi del PEF 2024 e 2025 si proietteranno i costi indicati per l'anno 2023;

RICHIAMATO integralmente quanto indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022 in merito

- alle funzioni dell'Autorità ATO Toscana Sud nella sua veste di Ente Territorialmente Competente per l'ambito di competenza;
- alle parti del PEF nei Comuni di ATO Toscana SUD e rispettivi Gestori e Validatori;

PRESO ATTO della Validazione del PEF 2023 e del conseguente PEF pluriennale ARERA 2022-2025 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) così come riportato in Deliberazione Assembleare n. 23 del 24.06.2022;

LE RISULTANZE DI SINTESI DEL PEF COMUNALE A FINI TARI 2023

DATO ATTO CHE l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2023, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2023, post detrazioni, pari a € 511.266,00;

CONSIDERATO CHE:

- i dati del PEF 2023 sono stati predisposti, nel rispetto dei principi della disciplina ARERA, con riferimento ai bilanci del secondo anno precedente (2021);
- per una valutazione omogenea sull'andamento dei costi del PEF 2023 rispetto alla situazione precedente è opportuno impostare il confronto con riferimento ai dati del PEF 2021, a sua volta commisurati ai dati del bilancio dell'esercizio 2019, prescindendo dal PEF 2022 commisurato ai dati di un esercizio (2020) in cui la pandemia COVID 19 aveva comportato una riduzione straordinaria dei servizi prestati;

RILEVATO in estrema sintesi che il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2023 (e quindi post detrazioni) segna rispetto all'omologo del PEF 2021 una variazione percentuale del 7,21%, a fronte di un incremento dei costi nel biennio, pari al 3,4%; dovuto all'inflazione nella misura contemplata da ARERA;

IL CORRISPETTIVO COMUNALE DI SEI TOSCANA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2023

VISTO il prospetto Allegato 1 alla presente delibera "Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana del biennio 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante limiti e ante IVA)";

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 21 del 24.06.2022 con la quale:

- è stato accertato che, alla luce delle risultanze del richiamato Parere Professionale di Validazione riferite al PEF SEI Toscana dell'esercizio 2023, calcolato secondo l'MTR-2 ARERA:
 - o il totale dei costi del PEF Grezzo SEI Toscana 2023 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato), da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n.26/21, ammonta a € 145.444.532 (vedi tabella Allegato 1) di cui:
 - € 143.110.186 di costi riconducibili al Corrispettivo SEI Toscana;
 - € 2.334.345 di costi per i servizi COVID 19;
 - o il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 11.448.489;

VISTA la Delibera dell'Assemblea n. 26/2021 che ha approvato la nuova Metodologia di ripartizione tra i Comuni dei costi del PEF SEI Toscana, la cui modalità di applicazione ai costi del PEF 2022-2025 è stata definita con la DA n.11/22 che per il 2023 e seguenti ha stabilito:

1. *"di prendere a riferimento per la ripartizione comunale dei costi PEF SEI Toscana 2023 e seguenti l'incidenza di ciascun Comune sul totale dei costi del PEF di Ambito, determinata con l'applicazione della nuova metodologia, relativi ai dati di Preconsuntivo 2021"*;
2. *"di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di "Ricavi della vendita delle materie prime seconde" e "Ricavi da contributi CONAI" prodotti dalla contabilità analitica del gestore ai quali applicare il fattore di sharing di cui all'art.3 dell'MTR2"*;

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana a carico del Comune ammontano per l'anno 2023 a l'importo indicato alla voce (E) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1 (€ 232.907,00);

- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano per l'anno 2023 all'importo indicato alla voce (F) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1 (€ 23.944,00), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1 (€ 19.267,00);

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, i PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2023 (quale quota comunale del PEF d'ambito SEI Toscana per l'anno 2023, post sharing Ricavi e Proventi ante impianti) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del prospetto Allegato 1 (€ 213.640,00);

RILEVATO l'importo dei costi per i servizi Covid-19 da imputare nel PEF 2023, così come riportato alla voce (L) del prospetto Allegato 1 (€ 3.994,00);

VISTA la Delibera di Assemblea n. 20 del 15.06.2022 con la quale è stato definito il Corrispettivo Impianti per l'anno 2023 (imputato poi in egual misura nei PEF provvisori del biennio 2024-25);

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'annualità 2023, comprensivo del Corrispettivo comunale impianti 2023 e dei costi per i servizi Covid-19, nell'importo complessivo indicato alla voce (N) della corrispondente colonna nel prospetto Allegato 1;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 17 dell'MTR-2 ARERA che prevede di imputare in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 le componenti a conguaglio riferite agli esercizi 2018 e 2019, è stato determinato per il Comune il valore della rata da imputare nei PEF 2022-2025:

- del Conguaglio 2018, come indicato nella riga (O) del prospetto Allegato 1 (€ 2.613,00), ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 26/20, che ha altresì stabilito una rateizzazione in quattro anni di tale Conguaglio 2018 con conseguente sua imputazione fino al PEF dell'anno 2023;
- del Conguaglio 2019, come indicato nella riga (P) del prospetto Allegato 1 (€ 563,00), ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9/21, che ha altresì stabilito una rateizzazione in quattro anni di tale Conguaglio 2019 con conseguente sua imputazione fino al PEF dell'anno 2024;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana dell'annualità 2023, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2023 e delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (Q) della corrispondente colonna del prospetto Allegato 1 (€ 364.797,00), con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana dell'annualità 2022 pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (S) con variazione percentuale indicata al punto (T) del prospetto Allegato 1 (- 20,024%);

DATI DEL PEF 2023 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2023 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - o Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2021 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - o Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - o Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 6/22;
 - b) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei

riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21)

- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che

- il Comune ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2022 e 2023, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;
- gli importi riferiti all'anno 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, sono utilizzati anche per l'elaborazione del PEF del biennio 2024-2025 ai fini del PEF pluriennale 2022-2025 tenuto conto, come sopra già specificato, che il PEF del biennio 2024-2025 sarà soggetto ad aggiornamento biennale sulla base dei dati risultati da fonti contabili obbligatorie dell'anno a-2 (dati consuntivi dell'esercizio 2022 per il PEF 2024 e dati preconsuntivi 2023 per il PEF 2025);

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente Delibera "Dati di diretta competenza comunale – Gestore Comune" così come trasmessi dal Comune e validati dall'Autorità da considerarsi definitivi per il biennio 2022-23 e provvisori per il biennio 2024-25;

COMPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE 2023, VERIFICA DEI LIMITI

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2022-23 (dati definitivi) e 2024-25 (dati provvisori) (ante detrazioni)";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14 del 17.06.2021 con la quale veniva disciplinata, per i Comuni che avevano optato per l'applicazione della TARI 2021 nella stessa misura della TARI 2020, la modalità di determinazione del Conguaglio 2020 da rateizzare in n.3 annualità nei PEF 2021, 2022 e 2023;

RICHIAMATA la Delibera di Ambito n. 18 del 15.06.2022 con la quale è stato stabilito di imputare le quote di competenza di ciascun Comune delle spese di progettazione preliminare relative agli impianti posti a base di gara riconosciute a SEI per effetto dell'Accordo Conciliativo di cui alla succitata DA n. 18 del 15.06.2022, che per il Comune corrispondono con quanto riportato alla voce (D) del prospetto Allegato 3;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore dei PEF comunale 2023 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (L) del predetto prospetto Allegato 3 (€ 511.961,00), quale somma di:

- Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'anno 2023 di cui alla voce (B) del prospetto Allegato 3, comprensivo del Corrispettivo impianti per l'anno 2023, (IVA inclusa);
- Altre componenti, quali la quota di Conguaglio 2020 di cui alla voce (C) del prospetto Allegato 3, la quota delle progettazioni preliminari di cui all'Accordo conciliativo di cui alla voce (D) del prospetto Allegato 3, e l'eventuale rata per l'eccedenza 2022 di cui alla voce (E) del prospetto Allegato 3;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla voce (I) del prospetto Allegato 3;

RICHIAMATO l'art. 4 dell'MTR-2 ARERA secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 8,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-2 ARERA;
- Il coefficiente (QL_a) per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 4%, valorizzato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base di una valutazione della variazione della qualità delle prestazioni;
- Il coefficiente (PG_a) coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, con un valore variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, valorizzato dall'ETC sulla base di una valutazione della variazione delle attività effettuate dal Gestore;

RICHIAMATA le Delibere dell'Assemblea di Ambito n. 21/22 e n. 22/22 del 24.06.2022 che determinano per l'anno 2023 per ciascun Comune rispettivamente:

- il valore del Limite percentuale di crescita (한도율) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF 2023 ai sensi della normativa ARERA;
- gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali;

RILEVATO che nel prospetto dell'Allegato 3 alla colonna relativa all'annualità 2023:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (P) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA n. 21/22 come riportati nella riga (N) e delle rettifiche per Servizi Opzionali di cui alla DA n. 22/22 riportato alla riga (O);
- il valore del PEF comunale, corrispondente all'applicazione del relativo Limite al valore del PEF comunale dell'anno precedente (voce M), è riportato alla riga (Q);

RILEVATO CHE nel prospetto Allegato 3 alla colonna relativa all'annualità 2023, il valore finale del PEF comunale 2023, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (S) che rispetto al valore del PEF comunale 2022 post Limiti alla crescita e ante detrazioni riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (U) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (V);

APPURATO che per il Comune il valore del PEF comunale 2023 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (L) è inferiore al valore del PEF comunale 2023 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (Q) senza pertanto alcuna eccedenza per gli anni successivi al 2023;

RILEVATO INFINE CHE il valore finale del PEF comunale 2023, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo riportato alla riga (S) del prospetto Allegato 3 che, rispetto al valore del PEF comunale 2022 post Limiti alla crescita e ante detrazioni, riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo indicato alla riga (U) con la conseguente variazione percentuale indicata alla riga (V) come indicato nella colonna del 2023 del prospetto Allegato 3;

DETRAZIONI DAL PEF 2023

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 4 alla presente Delibera;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2021, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF:

- le detrazioni di diretta competenza comunale;
- le detrazioni per finanziamenti regionali;

RICHIAMATE

- a) la Delibera n.7/2022 con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali sui PEF 2022-2025 determinando l'importo a favore di ciascuna Amministrazione comunale;
- b) la DDG n.226/21 con la quale è stato liquidato a SEI Toscana il saldo dei finanziamenti per le progettualità di cui alla DGRT 234/08, DGRT 631/08 e DGRT 1197/09 per un importo complessivo di € 171.222;
- c) la Delibera n. 14/2021 con la quale è stato quantificato la componente "Quota importo residuo del Conguaglio 2020 per Detrazioni da imputare nel PEF 2021" che, per i Comuni soggetti a decurtazione per effetto dei limiti alla crescita, viene recuperato nelle detrazioni delle annualità successive come stabilito nelle rispettive Determine di determinazione del PEF 2021;
- d) la Delibera n. 22 del 24.06.2022 che riporta le detrazioni di diretta competenza comunale così come acquisite dalle Amministrazioni comunali in fase di ricognizione dei PEF 2023;

DATO ATTO che nel prospetto Allegato 4 nella colonna relativa all'annualità 2023:

- a) l'importo delle Detrazioni totali è riportato alla riga (E) del prospetto Allegato 4 (€ 695,00) quale somma:
 - delle detrazioni da finanziamenti regionali (€ 226,00) riportate alla riga (C), già al netto delle eventuali decurtazioni per applicazione limiti 2021 del "Conguaglio 2020 per detrazioni" (€ 0,00) di cui alla riga (B);
 - detrazioni di diretta competenza comunale (€ 469,00) riportate alla riga (D);
- b) l'importo della decurtazione residua del "Conguaglio 2020 per detrazioni", da imputare nei PEF delle successive annualità, è riportato alla riga (F) del prospetto Allegato 4;

RICORDATO che con DA n. 23 del 24.06.2022 le detrazioni da imputare nel PEF del biennio 2024-2025 per il PEF pluriennale 2022-2025 corrispondono solo a quelle di competenza Comunale di cui all'Allegato 2 della DA n. 22/22 e che eventuali ulteriori risorse che dovessero essere riconosciute all'Autorità di Ambito dalla Regione Toscana o da altre istituzioni (es. MITE) potranno essere trattate nel PEF in sede di aggiornamento biennale per il PEF del biennio 2024-25;

RICORDATO INOLTRE che l'Autorità prospetterà l'attivazione dell'istanza ad ARERA di revisione infraperiodo per le detrazioni imputate nel PEF 2023 qualora, entro i termini di approvazione della TARI 2023, intervenissero novità significative rispetto a quanto oggi sia stato possibile prendere a riferimento per le attuali elaborazioni, come il riconoscimento all'Autorità di nuovi finanziamenti (regionali e statali) o rimborsi per i maggiori costi dei servizi COVID-19;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2023, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario secondo lo schema del modello ARERA nella colonna relativa all'esercizio 2023:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2023 (comprensivo dei conguagli 2018, 2019 e 2020 e delle eccedenze di cui alla DA n. 16/22) è pari all'importo risultante alla riga (68), così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo (€ 381.714,00) indicato alla riga (66);
 - o componenti di parte Fissa per l'importo (€ 130.246,00) indicato alla riga (67);
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2023 è pari alla somma degli importi della componente variabile di cui alla riga (69) della componente fissa di cui alla riga (70)
- il finale del PEF 2023 post detrazioni ("PEF 2023 post detrazioni") è pari all'importo risultante dalla riga (73), così composto:
 - o componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (71);
 - o componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (72);

DETERMINAZIONE DEL PEF PLURIENNALE 22-25 CON I CALCOLI PROVVISORI DEL BIENNIO 24-25

RICHIAMATA la DA n. 23 del 24.06.2022 con la quale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.2 della Delibera ARERA n.363/2021, è stato stabilito di utilizzare i dati dei PEF Grezzi dei gestori e confermare ogni decisione assunta per la definizione del PEF ARERA 2023 anche nella predisposizione dei PEF del biennio 2024 e 2025 ai fini della predisposizione del PEF pluriennale ARERA 2022-2025 e in particolare:

- di utilizzare, ai fini della determinazione del Limite alla Crescita, per il fattore QL il valore del 2% e per il fattore PG il valore dell'1,5%;
- di confermare, ai fini dell'applicazione dello sharing ai proventi e ricavi, il valore del fattore di sharing b nel suo valore massimo pari a 0,6;
- di confermare, ai fini del calcolo del coefficiente X di recupero di produttività, l'applicazione della metodologia e gli esiti descritti nella Relazione Allegato A alla DA n. 21 del 24.06.2022;

DATO ATTO che:

- l'ultima rata del Conguaglio 2019, determinato con la DA n. 9/21, è imputata pertanto solo nel PEF 2024;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2022 determinata con la DA n. 16/22 è imputata nei PEF sia delle annualità 2024 e 2025;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2023 determinata con la DA n. 23 del 24.06.2022 è imputata nei PEF delle annualità 2024 e 2025 e successive;
- la rata dell'eccedenza del PEF 2024 è da imputarsi nei PEF nelle annualità 2025 e successive;

RICORDATO CHE con la Delibera di Ambito n. 21/22 del 24.06.2022 è stato stabilito, ai fini della predisposizione del PEF del biennio 24-25 da utilizzare per la predisposizione del PEF pluriennale 2022-25, che i parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (b, ㉠1, ㉠2, X QL e PG) per le annualità 2024 e 2025 siano posti nei medesimi valori utilizzati per l'annualità 2023;

RILEVATO

- alla riga (S) del prospetto Allegato 3:
 - o il valore del PEF definitivo del Comune, salvo istanza di revisione infraperiodo per il PEF 2023, per le annualità del biennio 2022-23;
 - o Il valore del PEF provvisorio del Comune per le annualità del biennio 2024-25 da utilizzare al fine della predisposizione del PEF pluriennale 2022-25;
- il conseguente conteggio dell'eccedenza residua da imputare nei PEF delle annualità successive al PEF 2022-25 del Comune, secondo criteri che saranno determinati in sede di future sedute assembleari, pari complessivamente al valore riportato alla riga (AG) opportunamente distinta tra:
 - o quota residua di carattere definitivo poiché maturata nel biennio 2022-23 pari complessivamente al valore riportato alla voce (AH);
 - o quota residua di carattere provvisorio poiché determinata sulle proiezioni tariffarie provvisorie del biennio 2024-25, oggetto di aggiornamento biennale, pari complessivamente al valore riportato alla voce (AI);

VISTO il prospetto PEF ARERA 2022-2025 (Allegato 6 alla presente Delibera) redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato con la Determinazione 2/DRIF/21 di ARERA, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-25, di cui i dati del biennio 2024-25 sono provvisori e saranno sottoposti ad aggiornamento biennale su dati di consuntivo 2022 e preconsuntivo 2023;

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 23 del 24.06.2022, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione 2DRIF/21 il Piano Economico finanziario 2023 del Comune riportato nell'Allegato 5 e il PEF pluriennale dell'intero periodo 2022-25;
- precisato che il PEF comunale pluriennale 2022-25 così determinato sarà trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO per l'anno 2023 il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune, indicato alla riga (46) dell'Allegato 5, superiore /inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (47);

Con n. 10 consiglieri presenti, n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Talluri, Santinelli e Bucci)

A maggioranza,

Tutto ciò premesso**DELIBERA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- 3) di prendere atto che, a sintesi finale delle componenti descritte in premessa, il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2023 segna rispetto all'omologo del PEF 2021 (prescindendo dal PEF 2022 influenzato dagli effetti della pandemia) una variazione percentuale del 7,21%, a fronte di un incremento dei costi nel biennio, pari al 3,4%; dovuto all'inflazione nella misura contemplata da ARERA;
- 4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2023 (con dati definitivi) e 2024-2025 (con dati provvisori);
- 5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale per gli anni 2023-2025, con le annualità 2024 e 2025 definite di ugual importo al 2023 ai sensi di quanto definito da art. 7.2 della Delibera ARERA n. 363/21;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale ante detrazioni dell'esercizio 2023 (definitivo) e del biennio 2024-2025 (provvisori), nonché la verifica dei limiti e l'eventuale rimodulazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;
- 7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2023 e del biennio 2024-2025 del Comune;
- 8) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti del Comune per l'anno 2023, predisposto con dati di carattere definitivo a fini TARI 2023, salvo le eventuali revisioni oggetto di specifica istanza ad ARERA nei casi da essa contemplati;
- 9) di prendere atto dei contenuti del prospetto PEF ARERA 2022-2025 (Allegato 6 alla presente delibera), redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato con la Determinazione 2/DRIF/21 di ARERA, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-25 di cui i dati del biennio 2024-25 sono provvisori e saranno sottoposti ad aggiornamento biennale su dati di consuntivo 2022 e preconsuntivo 2023;
- 10) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 23 del 24.06.2022, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune;

- provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2022-2025 tra cui la presente deliberazione;
- informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2022-2025 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;

11) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l'anno 2023 è superiore/inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

12) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati

- Allegato 1: "PEF 2022-2025: Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana del biennio 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante limiti e ante IVA)
- Allegato 2: "Dati di diretta competenza comunale"
- Allegato 3: "PEF Comunali 22-23 (dati definitivi) e 24-25 (dati provvisori) (ante detrazioni)"
- Allegato 4: "Detrazioni"
- Allegato 5: Prospetto PEF ARERA 2023, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21
- Allegato 6: Prospetto PEF ARERA 2022-2025, redatto secondo il modello "Appendice 1" approvato da ARERA con la Determinazione 2/DRIF/21

Deliberazione n. 26 del 04-08-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PIER PAOLO MUGNAINI

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Il Consigliere
DANIELE BARBUCCI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
ALESSANDRA CAPACCIOLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 1 di 7

Tariffario NORM - Da conversione XSystem

<i>Categoria</i> <i>Validità</i>	<i>Sottocategoria</i> <i>Tariffa fissa</i>	<i>Tipo utenza</i> <i>Tariffa variabile</i>		
A1 - Abitazione 1 componente 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,100000 E/mq	52,210000 E/mq
A2 - Abitazione 2 componenti 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,230000 E/mq	93,990000 E/mq
A2SC - Residenti 2 componente seconda casa 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,230000 E/mq	93,990000 E/mq
A3 - Abitazione 3 componenti 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,380000 E/mq	120,090000 E/mq
A3AFS - Residenti 3 componenti affitto saltuario 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,380000 E/mq	120,090000 E/mq
A4 - Abitazione 4 componenti 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,470000 E/mq	156,640000 E/mq
A5 - Abitazione 5 componenti 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,560000 E/mq	187,970000 E/mq
A6 - Abitazione 6 componenti o superiori 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,620000 E/mq	214,080000 E/mq
C - USO ABITATIVO, CONVIVENZE 01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Domestica Unica	1,230000 E/mq	93,990000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

		Tariffario NORM - Da conversione XSystem			
Categoria	Sottocategoria	Tipo utenza	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
Validità					
001 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	1,540000 E/mq	0,830000 E/mq	
002 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	1,980000 E/mq	1,070000 E/mq	
003 - Stabilimenti balneari		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	1,450000 E/mq	0,790000 E/mq	
004 - Magazzini, Esposizioni, autosaloni		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	1,140000 E/mq	0,620000 E/mq	
005 - Alberghi con ristorante		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	3,480000 E/mq	1,870000 E/mq	
006 - Alberghi senza ristorante		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	2,960000 E/mq	1,610000 E/mq	
007 - Case di cura e riposo		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	2,240000 E/mq	1,210000 E/mq	
008 - Uffici, agenzie, studi professionali		Non domestica			
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	Unica	2,540000 E/mq	1,370000 E/mq	

Gli importi sono espressi in euro

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 3 di 7

Categoria Validità		Tariffario NORM - Da conversione XSystem		Tipo utenza Tariffa variabile	
		Sottocategoria Tariffa fissa			
009 - Banche e istituti di credito				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	1,870000 E/mq		Unica	1,000000 E/mq
010 - Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,oref				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,570000 E/mq		Unica	1,390000 E/mq
011 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, lavanderia				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,800000 E/mq		Unica	1,510000 E/mq
012 - Attività artigianali:falegname, idraulico, fabbro, elettr., barb				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,330000 E/mq		Unica	1,260000 E/mq
013 - Carrozeria, autofficina, elettrauto				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,780000 E/mq		Unica	1,500000 E/mq
014 - Attività industriali con capannoni di produzione				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,050000 E/mq		Unica	1,110000 E/mq
015 - Attività artigianali di produzione beni specifici				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	2,330000 E/mq		Unica	1,260000 E/mq
016 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub				Non domestica	
01/01/2021 - 31/12/9999	Unica	5,860000 E/mq		Unica	3,150000 E/mq
017 - Bar, caffè, pasticceria				Non domestica	

Gli importi sono espressi in euro

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 4 di 7

Categoria		Tariffario NORM - Da conversione XSystem		Tipo utenza	
Validità	Sottocategoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	4,480000 E/mq	Unica	2,410000 E/mq	
018 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari			Non domestica		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	6,210000 E/mq	Unica	3,340000 E/mq	
019 - Plurilicenze alimentari e/o miste			Non domestica		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	2,640000 E/mq	Unica	1,420000 E/mq	
020 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			Non domestica		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	7,680000 E/mq	Unica	4,140000 E/mq	
021 - Discoteche, night club			Non domestica		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	3,690000 E/mq	Unica	1,990000 E/mq	
05A - Agriturismo			Non domestica		
01/01/2021-31/12/9999	Unica	2,330000 E/mq	Unica	1,260000 E/mq	
A - LOC. AREE ATTIV.CULTURALI			Non domestica		
01/01/2014-31/12/9999	Unica	2,000000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	
B - INGROSSO,DISTR.CARBURANTE			Non domestica		
01/01/2014-31/12/9999	Unica	2,500000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	
D - ATT.TERZ,CIRC.SPORTIVI			Non domestica		
01/01/2014-31/12/9999	Unica	3,500000 E/mq	<nessuna.>	0,000000 E/mq	

Gli importi sono espressi in euro

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 5 di 7

Categoria		Sottocategoria		Tipo utenza	
Validità	Tariffa fissa	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa variabile	Tariffa variabile
E - LOCALI USO PRODUZ.					
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	3,200000 E/mq	Non domestica	<nessuna.>	0,000000 E/mq
F - PUBBL.ESER.,CIRCOLI PRIV.					
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	7,000000 E/mq	Non domestica	<nessuna.>	0,000000 E/mq
G - ESER.ALBERG.,AGRITURISMO					
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	4,400000 E/mq	Non domestica	<nessuna.>	0,000000 E/mq
H - RECUPERO DIF. FRA C E G					
01/01/2014- 31/12/9999	Unica	1,400000 E/mq	Non domestica	<nessuna.>	0,000000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

VOCI DI RIDUZIONE/MAGGIORAZIONE						
Codice	Descrizione	Tipo	Validità	% su quota	Valore fisso (imp)	
03RE	RIDUZIONE DEL 10,00 % RIDUZ. RESID. ESTERO	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	10,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
04AG	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. AGRICOLTURA	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	20,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
05AS	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. ATTIV. STAG.	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	20,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
06SP	RIDUZIONE DEL 30,00 % RIDUZ. ART. 67 D.L.507/93	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	30,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
07DI	DIST. SUPERIORE A Km 2 RIDUZ. DIST. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	40,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
0880	RIDUZIONE DEL 80,00 % RIDUZ. ATTIV. PARTICOLARI	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	80,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
09IA	RIDUZIONE DEL 80,00 % RIDUZ. IMM. AREE ART.68 507/93	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	80,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
10CR	RIDUZIONE DEL 40,00 % RIDUZ. CASE RIPOSO	Riduzione	01/01/2008 - 31/12/9999	40,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
07D2	DIST. TRA 2 E 3 Km -70,00% RIDUZ. DIST. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2004 - 31/12/9999	70,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
07D3	DIST. > 3 Km -80,00% RIDUZ. AREA RACCOLTA	Riduzione	01/01/2004 - 31/12/9999	80,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
02ST	RIDUZIONE DEL 20,00 % RIDUZ. ABITAZ. STAG.	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	20,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
07SP	RIDUZIONE DEL 40,00 % RIDUZ. ART. 68 (MUSEI ETC)	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	40,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
01CO	COMPOSTER	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
12	ATT. COMM. PRODUC. RIFIUTI ORIGINE ANIMALE	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	30,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
13	ALTRE RIDUZIONI 30%	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	30,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
AVVRE C	RIDUZIONE DEL 10,00 % ART.17 RGOLAMENTO	Riduzione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	Somma delle due	0,000000 E/mq
MAG10	Maggiorazione Tariffa Giornaliera	Maggiorazione	01/01/2016 - 31/12/9999	10,00	Somma delle due	0,000000 E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Comune di

Tariffario

Stampa del 03/12/2021 - 11:43

Radda in Chianti

Ordinato per tariffario, tipo utenza e categoria utenza

Pagina 7 di 7

11CR	RIDUZIONE DEL 50%	Riduzione	01/01/2012 - 31/12/9999	50,00	Somma delle due	0,000000	E/mq
0COV21	RIDUZIONE COVID	Riduzione	01/01/2021 - 31/12/2021	19,00	Somma delle due	0,000000	E/mq

Gli importi sono espressi in euro

Kibernetes Software s.r.l. - RPT001001.10

ATS Prot. in arrivo N.0004008700002022